

REGOLAMENTO

Per l'esecuzione del piano regolatore edilizio della Città di Genova nella zona compresa fra la Spianata di Castelletto e la piazza dell'Acquaverde, approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 20 Luglio 1867 e modificato colla Deliberazione della Giunta Municipale in data 17 Dicembre 1867 in senso del voto emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella sua adunanza del 9 Novembre 1867.

« È approvato il piano regolatore d'ampliamento della Città di Genova formato dall'Ingegnere Civico Timosci sotto la data 21 giugno 1867 e consistente:

a) Nella strada di circonvallazione che dalla spianata di Castelletto procedo sino alla piazza dell'Acquaverde attraversando la valle di Carbonara, quella dell'Albergo dei Poveri, la collina di Pietra Minuta e Santa Brigida.

b) Nelle vie di raccordo fra questa strada di circonvallazione e la via Nuovissima per Vallechiara passando dalla porta di Santa Marta e dalla salita di S. Bernardino, segnate dette vie in tinta rossa nello stesso piano.

ART. 2.

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere in esso piano contemplate, compresi i giardini pubblici.

RAPU

ART. 3.

« Per la sua esecuzione il piano si comparte in tre distinte zone:

« La prima abbraccia il tratto di strada compreso tra la spianata di Castelletto e la porta di Santa Marta coi bastioni aderenti.

« La seconda abbraccia il tratto di strada che ha capo alle porte di S. Marta, mette alla via Nuovissima, passa per la via dell'Albergo e Vallechiara, e comprende la via di raccordo che dalla nuova piazza del Carmine mette alla strada di circonvallazione passando per la salita di S. Bernardino.

« La terza comprende il tratto di strada di circonvallazione che partendo dai bastioni aderenti ad ovest dalla porta di Santa Marta mette alla piazza dell'Acquaverde traversando la comarca di Santa Brigida.

ART. 4.

« Il tronco del piano compreso nella prima zona sarà eseguito in consorzio fra il Municipio di Genova ed i proprietari dei terreni laterali alla strada tracciata nel piano e secondo le basi infra stabilite.

« Il tronco del piano incluso nella seconda zona verrà eseguito dal Municipio di Genova esclusivamente a sue spese. A tale fine viene autorizzata l'espropriazione forzata delle proprietà necessarie per l'eseguimento dell'opera.

« Sulla domanda del Municipio di Genova sarà successivamente provveduto sul modo di esecuzione del tronco del piano compreso nella terza zona.

ART. 5.

« Nel consorzio stabilito per la costruzione e sistemazione della strada inclusa nella prima zona del piano il contributo dei proprietari dei terreni laterali alla strada consisterà nella somministrazione a proprie spese del terreno necessario pel suolo stradale, nei raccordi di detta strada colle esistenti e per le opere tutte muratorie occorrenti alla costruzione e sistemazione di detta strada.

« Restano a carico del Municipio tutte indistintamente le spese per l'esecuzione delle opere relative alla costruzione e sistemazione della strada e dei piazzali dei canali di sfogo e scarico delle acque pluviali e delle altre materie, non che per la pavimentazione, manutenzione ed illuminazione.

ART. 6.

« Il contributo imposto ai proprietari verrà fra di essi ripartito sulle basi di un'equa proporzione, avuto cioè riguardo ai beneficii che ciascun proprietario ritrarrà dalla utilizzazione dei terreni destinati per fabbricazione e per giardini contigui alle case lungo i due lembi della strada.

« A tal fine il Municipio procederà all'espropriazione del terreno necessario con le opere entrostanti.

» Della spesa incontrata formerà una tabella di riparto fra i proprietari consortisti.

« La tabella sarà pubblicata per dieci giorni.

« Il Prefetto, sentiti prima gli interessati nelle rispettive osservazioni, e fatte le rettificazioni che crederà del caso, la renderà esecutoria con suo decreto.

ART. 7.

« Il consorzio di cui agli articoli 4 e 5 è volontario.

« Quelli però che ricuseranno di entrare nel consorzio saranno espropriati dal Municipio del terreno necessario pel suolo stradale, e di quello destinato dal piano alla fabbricazione e sue dipendenze.

« In questo caso il Municipio farà parte del consorzio anche quale proprietario dei terreni latitanti alla strada.

ART. 8.

« Dell'adesione o rifiuto al consorzio dovrà constare da un verbale sottoscritto dal Sindaco e da ogni singolo proprietario di terreni lungo la nuova strada.

ART. 9.

« I proprietari dei terreni destinati alla costruzione degli edifici e delle loro dipendenze i quali abbiano aderito al consorzio ed i loro aventi causa non potranno por mano ai lavori di costruzione se prima non avranno soddisfatto la quota di contributo di cui all'art. 6.

« Anche prima del definitivo stabilimento di detto contributo potranno dar principio ai lavori prestando a favore del Municipio sufficienti garanzie che ne assicurino l'incasso.

ART. 10.

« I nuovi caseggiati segnati nel piano di cui all'art. 1 dovranno costruirsi sulle aree corrispondenti distinte nel piano in tinta rossa.

« I distacchi fra i caseggiati saranno chiusi con cancellate in ferro infisse in banchine o zoccoli in pietra la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio.

« Inoltre questi distacchi dovranno essere liberi da costruzioni, ed il terreno di questi distacchi dovrà essere portato alla livelletta della strada presa sull'asse del distacco medesimo.

« Inoltre è imposta la servitù *non edificandi* a quella zona di terreno della larghezza di metri 10 che corre parallela alla strada aderente ed alle spalle e fianchi dei nuovi caseggiati segnati in tinta rossa nell'unito tipo.

« I recinti dei giardini segnati nel piano contro i quali si trovano i caseggiati saranno pure formati con cancellate in ferro il tutto come sopra.

ART. 11.

« Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi tra i nuovi caseggiati, non che i terreni dei recinti con cancellate entro i quali sono nel piano segnate le aree fabbricabili dovranno essere coltivati a giardino, ed eseguiti a cura dei proprietari dei caseggiati latitanti.

« Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro mediante quelle idennità che di ragione.

« La divisione sarà fatta con cancellata libera in ferro. È vietato di farla in muratura ed in tavole.

ART. 12.

« Il municipio determinerà la qualità del materiale delle banchine o zoccoli nei quali saranno infisse le cancellate in ferro che chiuderanno i distacchi ridotti a giardino ed i recinti dei giardini, e regolerà il modo di costruzione, la disposizione, la forma e le dimensioni delle stesse cancellate.

« È vietato la costruzione di muri o tavolati in contiguità delle cancellate, ed internamente a qualunque distanza delle stesse.

ART. 13.

« I costruttori di case dovranno nello stabilimento delle soglie del pian terreno uniformarsi alle indicazioni dei capi saldi che verranno dal Municipio stabiliti.

ART. 14.

« L'altezza delle case sarà regolata secondo i vigenti regolamenti.

ART. 15.

« Prima di procedere all'erezione delle case, i proprietari costruttori dovranno presentare al Municipio per l'approvazione i disegni delle fronti, dei due fianchi o lati, ed i profili esterni dei progettati edifici.

« Devranno altresì uniformarsi alle maggiori regole e discipline stabilite dai regolamenti in vigore.

ART. 16.

« I costruttori dei fabbricati in conformità dell'approvato piano avranno la facoltà di aprire finestre nei lati dei fabbricati non prospicienti sulla pubblica via, costruirvi balconi, e lasciar cadere lo stillicidio sui fondi attigui dei vicini, salvo a questi le indennità che di ragione si fissarai a termine della legge 25 giugno 1865.

ART. 17.

« Quando gli scompartimenti dei terreni destinati nel piano alla fabbricazione di case e poi contigui distacchi ad uso di giardini appartengano a due o più proprietari, il proprietario della maggiore superficie di terreno avrà di-

ritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

« Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità eguale di terreno, il diritto all'espropriazione competerà al proprietario di quella parte che avrà una maggior fronte sulla linea stradale.

« Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizioni e di superficie e di fronte stradale, e concorrano per diventare proprietari dell'intero scompartimento, si procederà ad una licitazione fra di essi.

ART. 18.

« Il diritto all'espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà nello scompartimento una maggior superficie di terreno, ovvero una maggior fronte stradale secondo la diversità dei casi, dopo che sarà costituito in mora ad iniziare entro un mese e proseguire l'espropriazione colui che vi avrà diritto pel primo.

ART. 19.

« Se nel termine d'un anno il terreno espropriato in esecuzione dei precedenti articoli non verrà destinato alla costruzione degli edifici segnati nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'articolo 60 della Legge 25 Giugno 1865.

ART. 20.

« Qualora nel termine di mesi sei dall'apertura o costruzione della strada tracciata nel piano, non sia posto mano ai lavori di costruzione delle case in esso piano segnate, e non siano i lavori senza interruzione proseguiti, è fatta facoltà al Municipio ed a qualunque privato di espropriare i terreni e le opere entrostanti che debbono servire di area ai nuovi edifici e loro dipendenze.

« L'espropriato potrà reclamare la retrocessione, se nel termine d'un anno dalla espropriazione non siano dall'espropriante cominciati e proseguiti i lavori di costruzione sopraindicati.

ART. 21.

« Sarà soggetto all'espropriazione anche il proprietario che in conseguenza del divieto di cui all'art. 9 non intraprendesse le costruzioni delle quali nel precedente articolo e nel termine dallo stesso fissato.

